COMUNE DI GENOVA

105 Direzione Avvocatura

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.ATTO N. PGC 49 del 15/10/2026

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 49 del 15 ottobre 2026.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Società Partecipate, Avvocatura e Affari legali, Sviluppo Economico Sostenibile, Economia Sociale, Economia del Mare, Rapporti tra porto e Città, Avv. Alessandro Terrile;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali", in particolare l'art. 191, regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, e l'art. 194, riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;
- lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12.06.2000, in particolare l'art. 38 c. 2 lettera o), le competenze del Consiglio Comunale;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 22/12/2023, e in particolare l'art. 25, riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19.12.2025 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2026/2028;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31/03/2026 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028;

Rilevato che il Comune di Genova è stato ed è tuttora parte in numerosi giudizi innanzi al Giudice Amministrativo ed al Giudice Civile;

Considerato che per alcune controversie recentemente definite il Comune di Genova, risultato soccombente, è stato condannato, in base al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese legali, liquidate in sentenza;

Premesso che:

a. a seguito del decreto di liquidazione della Corte di Appello di Genova del 1/7/2026, nella causa RG n.*omissis*, avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di esproprio spettante agli opponenti in relazione a porzione di immobile in Molassana, il Comune di Genova è tenuto, in via solidale con la controparte, al pagamento dell'onorario a favore del CTU, come liquidato dalla Corte in euro 2.000,00 oltre accessori, quindi in euro **1.268,80** quale quota di ½ di spettanza dell'Ente (di cui euro 1.000,00 per compensi, euro 40,00 per contributi previdenziali al 4%, euro 228,80 quale Iva al 22%);

b. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte di euro 150,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di **euro 222,40** (di cui euro 150,00 per compensi, euro 22,50 per spese generali al 15%, euro 6,90 per contributi previdenziali al 4% ed euro 43,00 per esborsi; bollo non addebitato);

c. con sentenza n. *omissis* del Consiglio di Stato, RG n.*omissis*, avente ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti concernenti la ricollocazione dei depositi di prodotti chimici e petrolchimici in ambito portuale, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte, già corrisposte; l'Ente è altresì tenuto alla rifusione del contributo unificato dovuto dalla parte soccombente ai sensi dell'art. 6 bis-1 del DPR n. 115 del 30 maggio 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) per l'importo di **euro 650,00**, come attestato dalla quietanza di pagamento versata agli atti del giudizio;

d. con sentenza n.*omissis*del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, RG n. *omissis*, avente ad oggetto l'annullamento di permesso di costruire per sistemazione area verde, il Comune di Genova è stato condannato alla rifusione del contributo unificato a favore dei ricorrenti, pari ad **euro 650,00**, come attestato dalla quietanza di pagamento versata agli atti del giudizio;

e. con sentenza n. *omissis*del Consiglio di Stato, RG n. *omissis*, che ha disposto l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria n.*omissis*, con cui era stato rigettato il ricorso RGR *omissis* avente ad oggetto provvedimento di cambio di destinazione d'uso, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte di euro 7.000,00 per compensi, oltre accessori dovuti per legge, per un importo complessivo di **euro 11.838,84** (di cui euro 7.000,00 per compensi, per spese generali al 15% euro 1.050,00, per contributi previdenziali al 4% euro 322,00, per Iva al 22% euro 1.841,84 ed euro 1.625,00 a

titolo di rifusione dei contributi unificati per il primo e il secondo grado di giudizio dovuti dalla parte soccombente e come attestato dalle quietanze di pagamento versate agli atti del giudizio);

Considerato altresì che la legittimità del pagamento delle somme di cui sopra trae il suo fondamento dalle sentenze e dai provvedimenti giudiziari costituenti titolo esecutivo e che, pertanto, sostanzialmente, il riconoscimento della legittimità del debito costituisce atto dovuto;

Ritenuto necessario, anche al fine di evitare azioni esecutive da parte delle controparti nei giudizi sopra elencati, provvedere, in ottemperanza ai predetti provvedimenti, procedendo al riconoscimento del debito maturato, per un importo complessivo pari ad **euro 14.630,04** comprensivo di accessori ed oneri fiscali stimati;

Dato atto, che i pagamenti per i provvedimenti di cui alle premesse sono da considerarsi effettuati, per le sentenze non ancora passate in giudicato, con salvezza di ripetizione, in caso di esito favorevole per l'Ente civico dei relativi giudizi di impugnazione;

Preso atto che, in considerazione di quanto sopra ricorrono le condizioni di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 per far luogo al riconoscimento della legittimità del debito;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 ed allegato alla proposta di deliberazione;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Avv. Raffaella Parodi, responsabile del procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/200 s.m.i, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Attesa la necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000;

La Giunta

P R O P O N E

Al Consiglio Comunale

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di **euro 1.268,80** per il debito derivante dal provvedimento di liquidazione della quota di acconto dell'onorario al Consulente Tecnico d'Ufficio, reso dalla Corte di Appello di Genova il 01/07/2026, nella causa RG n. *omissis*, in materia di ricorso per la determinazione dell'indennità di esproprio spettante agli opponenti;

2. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di **euro 222,40** per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n.*omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa;

3. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di **euro 650,00**, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Consiglio di Stato, RG n. *omissis*;

4. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di **euro 650,00** per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, RG n. *omissis*;

5. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di **euro 11.838,84,** per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Consiglio di Stato, RG n. *omissis*, in materia di ricorso per annullamento di un provvedimento di cambio di destinazione d'uso;

6. di dare atto che ai fini del pagamento delle spese legali previste dai provvedimenti giudiziari di cui ai punti 1 e 2 l'importo complessivo di **euro 1.491,20** sarà impegnato con successive determinazioni dirigenziali, con imputazione della spesa al capitolo 1742 "Spese giudiziarie – Diritto Civile", C.d.c. 0075.6.29 "Avvocatura Comunale – prestazioni di servizi", P.d.C. 1.3.2.99.002 "Altre spese legali";

7. di dare atto che ai fini del pagamento delle spese legali previste dal provvedimento di cui ai punti dal 3 al 5 l'importo complessivo di **euro 13.138,84** sarà impegnato con successive determinazioni dirigenziali, con imputazione della spesa al capitolo 1743 "Spese giudiziarie – Diritto ammnistrativo e tributario", C.d.c. 0075.6.29 "Avvocatura Comunale – prestazioni di servizi ", P.d.C. 1.3.2.99.002 "Altre spese legali";

8. di demandare alla Direzione Avvocatura gli adempimenti di competenza;

9. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002, n. 289;

COMUNE DI GENOVA

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO 105 N. 396 / 2026 DEL 12/10/2026 AD OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.

PARERE TECNICO (**Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000**)
Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

12/10/2026

DIREZIONE AVVOCATURA
IL DIRETTORE
AVV. RAFFAELLA PARODI

Firmato digitalmente

COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO

PROPOSTA:	396 / 2026
OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno	Impegno Numero	Crono
2026	euro 1.491,20	1742			
2026	euro 13.138,84	1743			

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto
seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/ collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI/NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

DIREZIONE AVVOCATURA
IL DIRETTORE
AVV. RAFFAELLA PARODI

COMUNE DI GENOVA

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO 105 N. 396 / 2026 DEL 12/10/2026 AD OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE **(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)**
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

15/10/2026

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente